

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO 1 - FINALITA' - MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Finalità

Il presente Regolamento generale detta le norme di attuazione dello Statuto del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.), organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., per quei titoli o singoli articoli che necessitano di regolamentare in dettaglio i principi là istituiti e disposti.

Art. 2) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio comune di cui all'allegato sub A dello Statuto, il cui uso è obbligatorio per tutti gli Organi centrali e periferici del C.N.S.A.S., ivi comprese le Scuole, per tutte le attività di carattere istituzionale previste dalle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.

L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento di utilizzo del marchio, alle direttive della Direzione nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del C.N.S.A.S., determina i provvedimenti disciplinari di cui al relativo Regolamento.

La Direzione nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio.

In particolare, i Servizi regionali e provinciali possono utilizzare il marchio sopra indicato con la sola variazione della denominazione, cioè della scritta esterna nera, qualora questa sia espressamente richiamata nei rispettivi statuti, ovvero possono utilizzare la dicitura SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO associata al nome o all'aggettivo sostantivato della Regione o della Provincia autonoma.

Art. 3) Libri sociali

Il C.N.S.A.S., secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, detiene con aggiornamento su base annuale o, secondo necessità, periodica, i seguenti libri sociali:

- libro dei soci suddivisi per categoria;
- libro delle adunanze dell'Assemblea nazionale e delle rispettive deliberazioni;
- libro delle adunanze della Direzione nazionale e delle rispettive deliberazioni;
- libro delle adunanze degli altri Organi sociali e delle rispettive deliberazioni.

Ogni Servizio regionale o provinciale, in stretta analogia a quanto sopra, detiene i libri sociali dei soci suddivisi per singola categoria, quelli delle adunanze dell'Assemblea regionale o provinciale, della Direzione regionale o provinciale, dei Consigli di Zona, delle Stazioni e delle rispettive deliberazioni, infine, quelli degli altri Organi sociali e delle rispettive deliberazioni.

Il socio ha diritto di accedere ai libri di cui ai precedenti commi con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 - SOCI AMMISSIONE ED INQUADRAMENTO

Art. 4) Requisiti di ammissione del socio ordinario. Rapporti con procedimenti penali

Ai sensi dell'art. 7 lettera d) dello Statuto, sono ostative all'iscrizione al C.N.S.A.S. le condanne passate in giudicato per i reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Le condanne di cui sopra sono, altresì, causa di esclusione dal C.N.S.A.S. ai sensi del Regolamento disciplinare.

Il socio, indagato o imputato per i reati di cui all'art. 280, secondo comma del C.p.p. compreso l'omicidio stradale, solo nei casi di alterazione del conducente, è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi del relativo Regolamento.

È altresì sottoposto a procedimento disciplinare il socio indagato o imputato per reati di natura colposa che siano accaduti nell'espletamento dei compiti istituzionali del C.N.S.A.S.

Fatta salva in quella sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso e salva la possibilità di sospendere la procedura, in caso di accertamenti di particolare complessità demandati all'Autorità giudiziaria.

L'emissione nei confronti del socio di misure cautelari di carattere personale comporta l'applicazione dei provvedimenti provvisori previsti dal Regolamento disciplinare.

La dichiarazione relativa all'insussistenza di condanne di cui al primo capoverso, deve essere allegata alla documentazione per l'iscrizione del socio o dell'aspirante socio, e resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. secondo modello allegato alla domanda.

Art. 5) Iter per l'ammissione

Al superamento della selezione prevista dal piano formativo di riferimento della componente alpina o speleologica, l'aspirante socio formula la domanda di iscrizione per l'ammissione a socio ordinario.

Nella domanda deve definire la propria adesione al C.A.I. tramite la Sezione nazionale del C.N.S.A.S. o una Sezione territoriale, versando la quota associativa annuale che dovrà essere mantenuta nelle successive annualità, con il pagamento da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, pena la perdita dello status di socio anche del C.N.S.A.S.

Il Capo Stazione competente per territorio di domicilio prevalente dell'aspirante socio, controllata la regolarità della domanda la trasmette al Delegato di Zona, il quale, unitamente al parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio, comunica la richiesta al Presidente regionale o provinciale.

Il Presidente regionale o provinciale, acquisito il parere favorevole della Direzione regionale o provinciale, provvede a trasmettere, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ciascun anno, la domanda di iscrizione del socio al Presidente nazionale per l'inserimento nell'elenco dei soci ordinari.

Il soggetto che ha perso lo status di socio da non più di 3 (tre) anni e che non sia in una delle condizioni di cui al precedente art. 4, ad eccezione dell'esclusione comminata all'esito di un procedimento disciplinare o ai sensi degli articoli 10 e 12 del presente regolamento, può presentare istanza di riammissione senza dover effettuare le verifiche di ingresso previste da Piano formativo di riferimento, e acquisire la qualifica tecnica di cui era in possesso, o inferiore, previa effettuazione del primo mantenimento programmato previsto dal relativo Piano formativo.

La Direzione regionale o provinciale può respingere la richiesta di ammissione a proprio insindacabile giudizio.

L'iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal G.D.P.R. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.

Art. 6) Aspirante socio

La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo nel quale si detiene lo status di aspirante socio che può durare per un massimo di tre anni, al termine dei quali l'aspirante socio deve superare le prove di selezione e, successivamente, perseguire una delle qualifiche previste dai piani formativi o deve diventare socio ordinario collaboratore nel rispetto dei parametri previsti dal successivo art. 9.

Il richiedente che detenga i requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto, ad eccezione della lettera e), e che abbia superato il controllo sanitario, assume lo status di aspirante socio, che non comporta alcuna delle prerogative del socio ordinario, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici determinati dal rispettivo piano formativo e attitudinali per l'iscrizione quale socio, oltre che il godere della prevista copertura assicurativa.

L'aspirante socio non può partecipare ad attività di soccorso reale né utilizzare il marchio e/o la divisa ufficiale del C.N.S.A.S.

L'iter su menzionato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal G.D.P.R. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.

Art. 7) Soci ordinari tecnici

Sono soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono entro due anni e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

Sino al conseguimento delle qualifiche di cui sopra, ancorché soci effettivi che godono dell'elettorato attivo e passivo, là ove previsto, e dei benefici di legge, possono esclusivamente effettuare attività operative di supporto nelle operazioni di soccorso, ovvero quelle per cui gli eventuali moduli previsti dal rispettivo Piano formativo siano stati positivamente conseguiti.

Il socio ordinario tecnico è considerato operativo se si è sottoposto al controllo sanitario o alla sorveglianza sanitaria, là ove prevista, con esito positivo e se ha partecipato ai mantenimenti previsti dal rispettivo Piano formativo.

Art. 8) Soci ordinari collaboratori

Possono essere ammessi quali soci ordinari collaboratori anche i soci C.A.I. che, pur non avendo i requisiti per la qualifica di socio ordinario tecnico, sono dotati di particolari competenze di carattere gestionale, amministrativo e logistico. Gli stessi possono essere impiegati esclusivamente in attività di supporto nelle operazioni di soccorso che non prevedano progressione di tipo alpinistico, speleologico, scialpinistico o forra, astenendosi dal compiere qualsiasi manovra di tipo tecnico.

I soci collaboratori partecipano a tutte le altre funzioni ed attività proprie del C.N.S.A.S.

I soci collaboratori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari tecnici, incluso l'obbligo di partecipare, nell'ambito delle proprie competenze e capacità, all'attività addestrativa e formativa.

Il socio ordinario collaboratore è considerato operativo se si è sottoposto al controllo sanitario o alla

sorveglianza sanitaria, là ove prevista, con esito positivo.

Ai soci ordinari collaboratori si applicano tutte le cause di perdita della qualità di socio previste dal presente Regolamento e dallo Statuto, con esclusione della mera inidoneità tecnica.

Art. 9) Inquadramento soci nella Stazione

Il socio deve essere, preferibilmente, inquadrato nella Stazione più vicina al luogo ove abbia il domicilio prevalente.

La Stazione può avere un socio collaboratore ogni 10 (dieci) soci ordinari tecnici con arrotondamento per eccesso alla sesta unità.

Non vengono computati, ai fini dei limiti di cui al comma successivo, gli Operatori di soccorso base (O.S.B.) che non abbiano ottenuto la conferma della qualifica di Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.) o Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.) e i soci ordinari che abbiano perso la qualifica tecnica per limiti di età e, infine, i soci eventualmente privi dell'idoneità accertata a seguito di controllo/sorveglianza sanitaria, ove il socio decida di permanere nel C.N.S.A.S. come indicato dal successivo art. 13.

In ogni caso, la somma dei soci collaboratori e dei soci tecnici con la qualifica di Operatori di soccorso base (O.S.B.), non deve superare un terzo con arrotondamento per eccesso alla sesta unità del numero di componenti della Stazione.

L'istituzione di una nuova Stazione deve essere garantita da un numero di soci pari ad almeno il 50% (cinquanta) di nuovi soci, ovvero non per gemmazione da Stazione esistente.

La Stazione che scenda sotto le 12 (dodici) unità previste dallo Statuto, sulla media degli organici degli ultimi tre anni, deve entro i 3 (tre) anni successivi raggiungere il quorum previsto, pena lo scioglimento della stessa e fusione con un'altra Stazione contermina.

TITOLO 3 – INATTIVITA', INIDONEITA' – PERDITA APPARTENENZA AL C.A.I. - CESSAZIONE DEL SOCIO E TRASFERIMENTO

Art. 10) Inattività

La cessazione per inattività è conseguente alla mancata ed ingiustificata partecipazione in forma continuativa alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni pratico-teoriche formalmente programmate, oltre che alle riunioni e alle Assemblee di Stazione.

Ai fini della valutazione dell'inattività, è facoltà dei Servizi regionali e provinciali, attraverso delibera assembleare, assegnare al socio per ogni presenza ad attività formativa, addestrativa, istituzionale e di soccorso, i relativi crediti.

Il Capo Stazione, al verificarsi della condizione di inattività, invita il socio, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, a presentare entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni scritte a giustificazione del suo comportamento.

In assenza di motivazioni reali o giustificazioni adeguate alla mancata attività o se le stesse siano ritenute insufficienti, il Capo Stazione trasmette al Delegato la richiesta di cancellazione dal libro dei soci debitamente motivata.

Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al proprio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibera della Direzione regionale o provinciale, dà seguito alla cancellazione dall'elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dagli elenchi.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inattività è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 11) Inidoneità tecnica

L'inidoneità tecnica si verifica allorché il socio perda i requisiti per svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai Piani formativi di riferimento e dai correlati Regolamenti.

Il Capo Stazione, rilevata l'inidoneità, all'esito dei giudizi delle Scuole nazionali, regionali o provinciali se costituite ai sensi del successivo art. 35, e sentito il socio, comunica al Delegato di Zona la richiesta di perdita della qualità di socio.

Il Delegato di Zona inoltra la richiesta di cancellazione, unitamente al proprio parere motivato, al Presidente regionale o provinciale che, su delibera della Direzione regionale o provinciale, dà seguito alla cancellazione dall'elenco dei soci e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dagli elenchi.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 12) Inidoneità attitudinale

L'inidoneità attitudinale si verifica allorché il socio, pur partecipando alla vita sociale del

C.N.S.A.S. e sebbene in possesso dell'idoneità tecnica, con la sua condotta, facendo venir meno il vincolo fiduciario, non abbia più i requisiti per operare in sicurezza e senza conflittualità con l'Organo e/o la Scuola di riferimento, ovvero qualora lo stesso si ponga in uno stato di incompatibilità o di conflitto di interessi con il C.N.S.A.S. così come disciplinato dall'art. 15 dello Statuto, dal Regolamento disciplinare e dall'artt. 6 e 7 del Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci.

Il Capo Stazione, ovvero il Delegato di Zona con deliberazioni della rispettiva Assemblea o Consiglio di Zona o il Presidente regionale o provinciale, rilevata l'inidoneità, richiede alla Direzione regionale o provinciale di procedere alla declaratoria di inidoneità del socio, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

Al ricevimento della richiesta, entro il termine non perentorio di giorni 10 (dieci), il Presidente a mezzo raccomandata a.r. o PEC, previa contestazione dei motivi della richiesta di esclusione, invita il socio a presentare entro il termine perentorio di giorni quindici, eventuali memorie difensive da trasmettersi con le stesse modalità o a chiedere di essere sentito dalla Direzione regionale o provinciale anche a mezzo di Consigliere all'uopo delegato.

Il Presidente regionale o provinciale, decorso tale termine e sentito l'interessato, provvede o meno a richiedere la cancellazione del socio dai libro dei soci su deliberazione della Direzione regionale o provinciale e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dagli elenchi.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità attitudinale è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Art. 12bis) Inidoneità sanitaria

I soci che vengono sottoposti al controllo sanitario o alla sorveglianza sanitaria con esiti di idoneità previsti dai rispettivi protocolli sanitari sono dichiarati operativi per gli effetti degli artt. 7) e 8). Quanti non vi si sottopongono vengono dichiarati non operativi, ovvero sospesi se entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per la visita non regolarizzano la propria posizione.

Qualora il socio ordinario tecnico o collaboratore privo dell'idoneità prevista per il controllo sanitario accertato a seguito di visita, decida di permanere nel C.N.S.A.S., non potrà effettuare alcuna attività di carattere operativo e addestrativo.

Qualora il socio ordinario tecnico che a seguito dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria venga giudicato inidoneo permanentemente alla mansione per cui ha effettuato il controllo, ovvero idoneo con limitazioni, può permanere nel C.N.S.A.S. solo se il giudizio di inidoneità espresso dal medico competente attesti la possibilità che possa svolgere altra mansione, ovvero essere assimilato a socio ordinario tecnico o socio collaboratore.

Avverso la decisione di perdita della qualità di socio per la sola inidoneità sanitaria agli esiti del controllo sanitario, è ammesso ricorso in autotutela all'Organo che ha emesso il provvedimento, con richiesta di procedere a nuovi accertamenti sanitari, ovvero reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare.

Ove riacquisti l'idoneità successivamente alla declaratoria di decadenza potrà proporre nuova istanza di ammissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 V cpv del presente Regolamento.

Art. 13) Perdita dell'appartenenza al C.A.I.

Il socio C.N.S.A.S. deve essere regolarmente iscritto al C.A.I., Sezione nazionale C.N.S.A.S. oppure ad altra Sezione.

Il socio che non mantiene la propria adesione al C.A.I., ovvero non effettua il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, perde lo status stesso di socio del C.N.S.A.S., salvo che lo stesso provveda al rinnovo dell'iscrizione al C.A.I. entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il mancato consenso alla informativa dei soci predisposta in ottemperanza alla vigente normativa di cui al precedente art. 5, relativa al trattamento dei dati personali per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, è parimenti causa di perdita della qualità di socio, per impossibilità di concludere e/o garantire il corretto rapporto contrattuale associativo.

Art. 14) Esclusione

La perdita della qualità di socio per esclusione avviene nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 15) Trasferimento del socio

Il socio può richiedere il passaggio da una Stazione ad altra appartenente anche ad una Zona – Delegazione e/o Servizio regionale e provinciale diversi da quella di appartenenza.

La richiesta effettuata per il passaggio ad una Stazione interna alla Zona – Delegazione deve avere l'accettazione scritta del Capo Stazione in entrata ed il visto di ratifica del Delegato.

La richiesta per il passaggio a una Stazione di un'altra Zona – Delegazione e/o di altro Servizio regionale o provinciale, deve avere l'accettazione scritta del Capo Stazione, del Delegato e del

Presidente della struttura in cui si chiede di accedere.

Il richiedente, se avente lo status di socio ordinario tecnico, deve uniformarsi al Piano formativo eventualmente vigente nel nuovo Servizio regionale e provinciale.

In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, il Presidente del Servizio regionale o provinciale che accetta il socio, deve provvedere alle conseguenti comunicazioni al Presidente nazionale per la variazione del libro dei soci.

TITOLO 4 - ALTRE TIPOLOGIE DI SOCI

Art. 16) Soci giovani

La Sezione giovani viene istituita per formare e diffondere tra i giovani i principi e i valori del volontariato e le finalità d'istituto del C.N.S.A.S.

Ogni Servizio regionale o provinciale può istituire la Sezione giovani composta da ragazzi/e di età compresa tra i 14 ed i 19 anni e regolarmente iscritti al C.A.I.

La domanda di ammissione del socio giovane minorenne deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale accompagnata da un certificato anamnestico che ne attesti l'idoneità.

I soci giovani non possono essere impiegati in alcuna delle funzioni proprie dei soci ordinari e devono comunque essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile stipulata a cura e spese del Servizio regionale o provinciale che disciplinano anche, con apposito Regolamento, la costituzione ed il funzionamento della Sezione giovani.

Art. 17) Soci emeriti

Il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, anche su richiesta di un Capo Stazione o di un Delegato, può richiedere al Presidente nazionale del C.N.S.A.S. di nominare socio emerito quel socio che sia distinto in modo del tutto particolare per intensità e continuità, capacità e abilità della propria azione nelle complessive attività svolta a favore del C.N.S.A.S.

La domanda di nomina, corredata da una breve memoria, deve essere effettuata entro l'anno successivo alla cessazione dai ruoli del socio. Il Presidente nazionale, analizzata l'istanza, nomina il socio emerito trasmettendo, quindi, l'atto di nomina.

Art. 18) Soci onorari

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S., ovvero anche il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, possono nominare socio onorario una persona fisica, non socia del C.N.S.A.S. e/o del C.A.I., o giuridica, un ente o un'associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nelle complessive attività svolta a favore e sostegno del C.N.S.A.S. a livello nazionale oppure a livello regionale o provinciale.

L'atto di nomina avviene previa deliberazione della Direzione nazionale nel caso si tratti di socio onorario nazionale o della Direzione regionale o provinciale nel caso di socio onorario a valenza locale. In entrambi i casi, l'atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

Art. 19) Soci benemeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S., ovvero anche il Presidente di un Servizio regionale o provinciale, possono nominare socio benemerito una persona fisica, non socia del C.N.S.A.S. e/o del C.A.I., o giuridica, un ente o un'associazione che sia distinta in modo del tutto particolare nella concreta attività di sostegno del C.N.S.A.S. a livello nazionale oppure a livello regionale o provinciale con lasciti, donazioni ed erogazioni liberali formalmente accettate dal C.N.S.A.S. con idonee deliberazioni.

L'atto di nomina avviene previa deliberazione della Direzione nazionale nel caso si tratti di socio benemerito nazionale o della Direzione regionale o provinciale nel caso di socio benemerito a valenza regionale o provinciale. In entrambi i casi, l'atto di nomina avviene pubblicamente nelle rispettive Assemblee.

TITOLO 5 - ATTIVITA' EX ART. 14 E 15 DELLO STATUTO

Art. 20) Status particolare del socio e incompatibilità

Il C.N.S.A.S. ed i Servizi regionali o provinciali, anche attraverso l'Organo di controllo, devono effettuare una continua ed efficace azione di monitoraggio e controllo delle figure indennizzate con esplicito riferimento ai responsabili di struttura, alle figure professionali specialistiche previste ex lege e a quelle qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S.

L'azione deve avvenire senza soluzione di continuità e tracciata in modo da garantire quei principi di trasparenza e pubblicità richiamati al successivo art. 28.

Allo scopo di dare corretta applicazione a quanto espressamente previsto dall'art. 14 e 15 dello Statuto, si rimanda al Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci ed al Regolamento disciplinare.

TITOLO 6 - ORGANI CENTRALI

Art. 21) Definizione membri Assemblea nazionale – Presenze esterne

L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano e deliberativo del C.N.S.A.S. e i suoi specifici compiti sono quelli definiti in dettaglio dall'art. 20 dello Statuto.

È costituita dai Presidenti di tutti i Servizi regionali e provinciali o, in loro assenza, dai Vice Presidenti vicari, e dai Rappresentanti dei Servizi regionali e provinciali eletti dalle rispettive Assemblee regionali o provinciali secondo lo schema seguente:

- n. 1 rappresentante aggiuntivo al raggiungimento di n. 200 soci con una tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) rispetto al numero dei soci;
- n. 2 rappresentanti aggiuntivi al raggiungimento di n. 600 soci con una tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) rispetto al numero dei soci;
- n. 3 rappresentanti aggiuntivi raggiungimento di n. 1000 soci con una tolleranza permessa in diminuzione entro il limite del 5% (cinque) rispetto al numero dei soci;
- n. 1 rappresentante aggiuntivo scatta, successivamente, ogni 400 soci o loro multipli.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea i membri della Direzione nazionale e i quattro componenti nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Nel corso del triennio le variazioni in aumento o in diminuzione del numero di soci di ciascun Servizio regionale e provinciale non determinano modifiche nel numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti nell'Assemblea nazionale.

Fermo restando la facoltà di ogni socio del C.N.S.A.S. di assistere senza diritto di parola alle riunioni dell'Assemblea nazionale, si precisa che possono partecipare, su invito del Presidente nazionale, soci con diritto di parola che debbano relazionare su temi o questioni specifiche strettamente attinenti all'ordine del giorno.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale, oltre ai membri degli Organi previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 27 più avanti individuati, anche non soci del C.N.S.A.S. invitati dal Presidente nazionale per la trattazione di temi e problemi di particolare importanza ed interesse.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea allontanare i partecipanti che, con la loro condotta, ne turbino il regolare svolgimento.

Art. 22) Elezione della Direzione nazionale del C.N.S.A.S.

La Direzione nazionale è l'Organo esecutivo del C.N.S.A.S., i cui compiti sono quelli definiti dall'art. 21 dello Statuto del C.N.S.A.S.

L'Assemblea nazionale con votazioni separate, che devono raggiungere la maggioranza di metà più uno dei voti, elegge quei soci che detengano le caratteristiche di idoneità alla carica di Presidente e alle cariche di Vice Presidenti del C.N.S.A.S., uno di derivazione alpina e uno di derivazione speleologica, di cui uno con funzioni vicaria.

Successivamente, l'Assemblea nazionale elegge quei soci che detengano le caratteristiche di idoneità, alla carica di Consigliere nazionale.

Cinque Consiglieri sono eletti da una lista di soci proposta dalla stessa dall'Assemblea nazionale, di cui due appartenenti alla componente speleologica e proposti dalla Conferenza speleologica e tre sono eletti da una lista di almeno cinque soci proposti dal Presidente nazionale.

Vengono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati a parità di voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al C.N.S.A.S.

I soci designati dalla Conferenza dei Delegati della componente speleologica, ove non raggiungano il quorum necessario per essere eletti, devono essere sostituiti dalla medesima Conferenza.

Il candidato neo-eletto partecipa immediatamente alle votazioni successive alla propria.

In caso di dimissioni o revoca di un membro della Direzione nazionale, fermo restando la presenza dei coefficienti ascritti alla Conferenza speleologica, subentra il primo dei non eletti del rispettivo listino e lo stesso dura in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Art. 23) Presidente nazionale e funzioni di delega in specifiche attività

Il Presidente nazionale rappresenta l'unità morale ed etica del C.N.S.A.S., ne è il legale rappresentante e detiene la rappresentanza in giudizio del Corpo. I compiti del Presidente sono quelli definiti dall'art. 22 dello Statuto del C.N.S.A.S.

Allorquando ricorrano i casi previsti dalle lettere f), g) e h) dell'art. 22 dello Statuto il Presidente nazionale opera secondo quanto di seguito riportato.

In particolare, nelle fattispecie di cui alle lettere f) e g), del citato art. 22 dello Statuto, in ragione del carattere di estrema urgenza, il Presidente nazionale può dare disposizioni vincolanti ed assumere il coordinamento e la direzione anche per le vie brevi e in forma orale, senza particolari formalità. Tali disposizioni vengono ufficializzate in tempi brevi con provvedimenti che vengono trasmessi agli interessati a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Nella fattispecie descritta, invece, alla lettera h) dell'art. 22 dello Statuto, il Presidente nazionale assume i provvedimenti del caso, indicando gli elementi di criticità ravvisati. Gli stessi provvedimenti vengono trasmessi agli interessati a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

L'eventuale delega data dal Presidente nazionale prevista alla lettera i) dell'art. 22 dello Statuto, avviene nelle forme sopra descritte.

I Consiglieri della Direzione nazionale e/o i soci di provata esperienza delegati dal Presidente nazionale riferiscono, a cadenza periodica, e a conclusione dell'incarico presentano al Presidente nazionale una relazione finale. Il Presidente preso atto dell'attività istruttoria, sentita la Direzione nazionale, ove necessario emette i provvedimenti da trasmettere alle Direzioni regionali e/o provinciali interessate affinché ne diano attuazione.

Art. 24) Presidente onorario

Il Presidente onorario non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari, può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del corpo

I Servizi regionali e provinciali possono effettuare, in analogia a quanto sopra, la stessa nomina con valenza regionale o provinciale.

Art. 25) Organo di Controllo

L'Organo di Controllo deve esercitare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità del C.N.S.A.S., con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da apposito decreto del ministero competente.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, cioè deve contenere una relazione sulle azioni eseguite e sui risultati conseguiti.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta a trimestre e predispone le note integrative sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla Direzione nazionale e all'Assemblea nazionale.

I componenti dell'Organo di controllo devono sempre partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale e, su invito, a quelle della Direzione nazionale.

L'Organo di Controllo eletto con le modalità previste dallo Statuto, opera in completa autonomia.

I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla elezione del nuovo Organo. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.

Nella prima convocazione, che è effettuata dal Presidente nazionale, l'Organo di Controllo nomina il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni successive.

L'eventuale inattività dell'Organo viene segnalata dal Presidente nazionale all'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. per l'adozione delle necessarie iniziative.

L'Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali viene istituito anche quando non ricorrano i parametri previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

I membri dell'Organo di Controllo dei Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S. devono possedere le stesse caratteristiche descritte all'art. 24 dello Statuto e svolgere le funzioni sopra descritte.

Art. 26) Revisore legale dei conti

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., a garanzia della massima trasparenza nomina, anche quando non ricorrano i parametri previsti dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., un Revisore legale dei conti, non socio del C.N.S.A.S. e non appartenente all'Organo di Controllo, oppure nomina, per le stesse finalità, una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, per tramite delle rispettive Assemblee, tale incarico ha durata triennale.

Le Assemblee dei Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S. nominano un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ove previsto dalla normativa di riferimento in materia.

Art. 27) Collegio dei Probiviri

Alla prima riunione convocata dal Presidente nazionale, e che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'elezione, il Collegio nomina il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni successive.

Il Collegio dei Probiviri non ha funzione consultiva né interpretativa di norme o regolamenti in genere, e propri del C.N.S.A.S.

L'eventuale ricorso al Lodo arbitrale di cui all'art. 48 dello Statuto e successivo art. 46 del presente Regolamento generale, non può intervenire se non dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, per i

casi in cui lo stesso sia ammesso, nel corso del quale le parti sono tenute alla massima riservatezza.

TITOLO 7 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, FONDO DI SOLIDARIETA' – BILANCIO SOCIALE E TRASPARENZA – OBBLIGHI E PERSONALITA' GIURIDICA

Art. 28) Distribuzione anche indiretta di utili

Oltre a quanto già previsto dall'art. 27 dello Statuto, si rimarca che per il C.N.S.A.S. e i Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S., è vietata la distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Per distribuzione indiretta di utili si intende, tra gli altri parametri imposti per legge, anche:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione di compensi a dipendenti e collaboratori di importo superiore del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le qualifiche ricoperte, a meno che l'ente non sia in grado di provarne le motivazioni legate a particolari esigenze e competenze;
- c) l'acquisizione di beni e servizi a prezzi superiori al loro valore normale di mercato;
- d) la cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ad un elenco dettagliato di soggetti che gravitano o possono gravitare attorno all'attività dell'ente.

I predetti limiti sono anche espressamente esplicitati nel Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci.

Art. 29) Fondo di solidarietà.

Nell'ambito del bilancio del C.N.S.A.S. viene istituito un Fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a particolari e cogenti esigenze di solidarietà e/o azioni di reale sussistenza a favore dei soci o dei loro eredi, oppure destinato ad iniziative straordinarie di carattere umanitario.

Il Fondo di solidarietà è costituito dalla somma derivata dall'accantonamento effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e computato in base al numero dei soci ordinari del C.N.S.A.S. iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Fondo è, inoltre, costituito dalla somma accantonata dai singoli Servizi regionali o provinciali in base al numero dei propri soci e con le stesse modalità di cui sopra.

Periodicamente, l'Assemblea nazionale stabilisce l'ammontare della cifra da correlare al socio del C.N.S.A.S. e quella da correlare a cura dei singoli Servizi regionali o provinciali.

Il prelievo dal Fondo di solidarietà e il suo utilizzo possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea nazionale.

Il Fondo di solidarietà può essere incrementato da eventuali erogazioni liberali o donazioni effettuate da soggetti privati o enti pubblici o privati, in investimenti in titoli di stato o nelle modalità descritte nello specifico Regolamento di attivazione del fondo di solidarietà che contiene anche le modalità di attivazione dello stesso.

Art. 30) Bilancio sociale. Trasparenza. Obblighi.

Il C.N.S.A.S. e i Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S., qualora accertino su base annua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con il prescritto Decreto dei competenti Ministeri.

I Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S., qualora accertino su base annua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o in quello del C.N.S.A.S., gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il C.N.S.A.S. e i Servizi regionali o provinciali ottemperano anche agli obblighi di complessiva trasparenza posti in essere dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, là ove dovessero essere raggiunti i parametri individuati e descritti.

Per il combinato disposto di quanto sopra indicato e per permettere di effettuare il bilancio consolidato dell'intera struttura del C.N.S.A.S., tutti i Servizi devono trasmettere alla Direzione nazionale entro il 15 maggio di ciascuna annualità, fatto salvo motivate e comprovate esigenze che determinino uno slittamento della data, copia della delibera di approvazione del bilancio nel formato previsto dall'art. 28 dello Statuto, con allegata copia degli atti che lo compongono.

Eventuali ritardi nell'espletamento di quanto sopra comportano per l'esercizio successivo e seguenti,

al pari della mancata trasmissione degli adempimenti previsti dall'art. 11 del Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci, l'esclusione del Servizio regionale o provinciale da qualsiasi progettualità che determini direttamente o indirettamente finanziamenti o co-finanziamenti da parte del C.N.S.A.S.

Art. 31) Personalità giuridica

In ottemperanza all'art. 19 dello Statuto il C.N.S.A.S. acquisisce la personalità giuridica tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e. i.

Tutti i Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S., allo scopo di tutelare le proprie Assemblee e le proprie Direzioni, devono acquisire la personalità giuridica entro due anni dall'approvazione del proprio Statuto, come anche precisato dalla norma transitoria dello Statuto del C.N.S.A.S.

TITOLO 8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art. 32) Organizzazione centrale

Il C.N.S.A.S. individua a livello centrale i seguenti settori di direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Corpo:

- a) area segreteria;
- b) area istituzionale e direttiva;
- c) area struttura periferica;
- d) area legale;
- e) statuti e regolamenti;
- f) area amministrativa;
- g) area economico finanziaria e fiscale;
- h) area formazione e certificazione personale, scuole e commissioni;
- i) area sviluppo tecniche, tecnologie e materiali;
- j) area organizzativa e logistica;
- k) area tecnologia della comunicazione e sviluppo delle tecnologie informatiche;
- l) area informazione, prevenzione e comunicazione sociale.

La soppressione o l'accorpamento funzionale di uno o più settori, nonché l'eventuale aggiunta, non comporta modifiche del Regolamento generale.

L'organizzazione di cui sopra può essere mutuata anche dai Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S. che devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi artt. 33 e 34 in relazione alla eventuale nomina del ruolo di Direttore e/o Vice Direttori.

Art. 33) Deleghe ai Consiglieri nazionali

Le deleghe vengono conferite ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali dal Presidente nazionale, tenuto conto delle attitudini e capacità, professionalità e specifici fattori. I Consiglieri possono avere la stessa delega su singoli o più settori secondo quanto sopra declinato. La delega, fatto salvo i casi disciplinati dall'art. 22 del presente Regolamento, deve avere la forma scritta.

Il Presidente nazionale comunica all'Assemblea nazionale tutti gli atti di delega conferiti ai Vice Presidenti e ai Consiglieri nazionali.

Art. 34) Direttore e Direttori di settore – Consulenze attive

L'organizzazione del C.N.S.A.S. sopra richiamata all'art. 32 può prevedere l'istituzione della figura del Direttore generale del C.N.S.A.S. e/o quella di Direttore di settore/i. I suddetti incarichi sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva del C.N.S.A.S.

L'incarico di Direttore e/o dei Direttori di settore/i del C.N.S.A.S. ha una durata pari alla durata del mandato della Direzione nazionale e può essere rinnovato.

L'Assemblea nazionale può richiedere in forma motivata la revoca dell'incarico da parte della Direzione nazionale delle figure sopra indicate.

Il Direttore del C.N.S.A.S., qualora nominato, è a capo della Segreteria e detiene generali funzioni gestionali, di coordinamento amministrativo, oltre che funzioni di tipo consultivo di carattere non vincolante e funzioni tese a garantire pareri e proposte strutturate in base a quanto richiesto dalla stessa Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale, dalla Direzione nazionale e/o per moto proprio.

Il Direttore e/o i Direttori di settore/i, oltre al raccordo funzionale con le aree di consulenza sotto esplicitate, tengono anche un raccordo funzionale con i Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S. in base alle generiche disposizioni statutarie e alle più specifiche richieste promosse dagli stessi Servizi.

Il Direttore e/o i Direttori di settore/i tengono, altresì, un raccordo funzionale con le Scuole e le Commissioni del C.N.S.A.S.

Il Direttore, su richiesta del Presidente nazionale e/o su deliberazioni dell'Assemblea nazionale e/o della Direzione nazionale, emana comunicazioni, circolari ed eventuali ordini di servizio contenenti le

disposizioni di carattere amministrativo, tecnico ed operativo a firma congiunta con il Presidente.

Il Direttore partecipa alle Assemblee nazionali e alle Direzioni nazionali ed esprime il suo parere sulle deliberazioni dello stesso, provvedendo alla redazione degli atti dell'Associazione e, quando necessario, al loro invio agli Organi di Controllo. Il Direttore e/o i Direttori di settore/i non hanno autonomia di spesa.

Sono attivi, senza soluzione di continuità a favore della struttura del C.N.S.A.S. nazionale e di quelle dei Servizi regionali e provinciali, tre settori di consulenza al C.N.S.A.S., indentificati in quelli legale, economico-finanziario e diritto del lavoro che sono coordinati dal Presidente e/o su sua delega da uno o più Consiglieri nazionali.

La Direzione nazionale può comunque nominare uno o più consiglieri giuridici nazionali, tra i soci del C.N.S.A.S. con particolari competenze tecnico giuridiche, per gestire o comunque collaborare alle attività di area legale giuridica, e cui assegnare compiti specifici ai sensi del vigente Regolamento generale e del Regolamento disciplinare.

TITOLO 9 – SCUOLE E COMMISSIONI

Art. 35) Scuole e Commissioni

Le Scuole nazionali sono organi tecnici del C.N.S.A.S. istituite ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. e sono rette ciascuna da un proprio Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.

Sono coordinate e dirette da un Direttore e da non più di due Vice Direttori nominati dalla Direzione nazionale su designazione degli organici delle rispettive Scuole al proprio interno, ad eccezione della S.Na.D.O.S.

Il Regolamento di ciascuna Scuola disciplina le modalità di applicazione del proprio Piano formativo, oltre alle funzioni ed ai compiti della stessa Direzione della Scuola.

Le Scuole nazionali hanno precipui compiti formativi e valutativi di tutto il personale del C.N.S.A.S. in applicazione di specifici piani formativi.

Le Scuole, in particolare, si occupano di:

- a) formazione e aggiornamento degli Istruttori nelle diverse discipline e specialità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, addestramento e verifica dei soci;
- c) ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione, dell'emergenza e urgenza sanitaria;
- d) ricerca applicata nel campo dell'elisoccorso con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione, dell'emergenza e urgenza sanitaria e alle tecniche correlate;
- e) ricerca applicata nel campo della ricerca e soccorso persone scomparse e disperse;
- f) studio di tecnologie, studio di materiali, attrezzature, DPI (dispositivi di protezione individuale) e DPC (dispositivi di protezione collettiva) e loro utilizzo anche ai fini della prevenzione;
- g) partecipazione alle iniziative didattiche e scientifiche a livello nazionale e internazionale;
- h) ogni altro compito o funzione ad esse affidate dall'Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale o dalla Direzione nazionale.

Predispongono, altresì, in concerto con la Direzione nazionale e su richiesta di quest'ultima, i Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti da sottoporre all'Assemblea nazionale per l'approvazione.

Sono identificate come Scuole Nazionali della componente del Soccorso Alpino:

- a) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso alpino – S.Na.Te.;
- b) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano – S.na.Med;
- c) Scuola nazionale Unità cinofile da valanga – U.c.v.;
- d) Scuola nazionale Unità cinofile da ricerca in superficie – U.c.r.s.

Sono identificate come Scuole Nazionali della componente del Soccorso Speleologico:

- a) Scuola nazionale Tecnici di Soccorso speleologico – S.na.T.s.s.;
- b) Scuola nazionale Medici per emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo – S.na.Med.

La Scuola nazionale Tecnici di soccorso speleologico si articola nei seguenti settori nazionali specialistici:

- Settore nazionale Tecnico di soccorso speleologico – S.na.T.s.s.-T.;
- Settore nazionale Tecnico di soccorso speleosubacqueo – S.na.T.s.s.S;
- Settore nazionale Tecnico di disostruzione – S.na.T.s.s.-D.

I piani formativi e i regolamenti delle scuole Nazionali della componente speleologica assumono il parere preventivo della Conferenza speleologica prima della loro approvazione.

Sono identificate come Scuole Nazionali comuni alla componente del Soccorso Alpino e Speleologico:

- a) Scuola nazionale Tecnici di soccorso Forra – S.na.For.;
- b) Scuola nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso – S.na.D.O.S.

La Scuola nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso si articola nei seguenti settori nazionali specialistici:

- Settore nazionale Direttori di Operazioni di Soccorso Alpino e Speleologico – D.O.S.
- Settore nazionale formazione Quadri e Coordinatori Operazioni di Soccorso e Ricerca Persona – C.O.R. e Te.R., T.C.O.

Le Scuole, previa esplicitazione nel proprio Regolamento, possono istituire al loro interno una o più Commissioni a livello nazionale ad elevata specializzazione di tipo consultivo e/o operativo, indirizzate ad aumentare e qualificare ulteriormente la Scuola stessa o le Scuole in modo trasversale.

Le Commissioni devono favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione di conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche ed ogni altra attività tesa a potenziare l'efficacia didattica delle Scuole stesse.

Le Commissioni possono assumere anche funzioni squisitamente tecniche e di carattere operativo a disposizione di particolari settori del C.N.S.A.S. e di raccordo tra più Scuole, oltre che per particolari necessità e/o per attività di soccorso. La Direzione Nazionale può istituire Commissioni alla propria diretta dipendenza e, quindi, esternamente alle strutture formative.

Nel Regolamento deve essere fissato l'eventuale livello di coordinamento e le procedure operative di interfaccia con gli Organi del C.N.S.A.S. in aderenza allo Statuto e al presente Regolamento.

Eventuali aggregazioni di due o più Scuole volte a garantire maggiore coordinamento funzionale agli obiettivi posti in essere dai rispettivi Regolamenti, non comportano variazioni al presente Regolamento.

Eventuali nuove Commissioni individuate dalle Scuole nazionali non comportano variazioni al presente Regolamento, ma devono essere istituite con apposito percorso all'intero del Piano formativo nazionale approvato dall'Assemblea nazionale.

Le Scuole di cui sopra, ad eccezione della S.Na.D.O.S., possono essere individuate anche a livello regionale o provinciale, oppure interregionale, in aderenza alle realtà e peculiarità dei singoli Servizi C.N.S.A.S. e approvate dalla Direzione nazionale ove sussistano le condizioni sufficienti e necessarie per garantire elevati parametri qualitativi e quantitativi di erogazione delle prestazioni previste.

I Piani formativi ed i rispettivi Regolamenti delle Scuole dei Servizi regionali e provinciali vanno sempre approvati dall'Assemblea di riferimento, una volta che gli stessi abbiano ottenuto il vincolante parere favorevole della Direzione nazionale anche in base al parere della Direzione della Scuola nazionale di riferimento.

TITOLO 10 - COMPONENTI C.N.S.A.S.

Art. 36) Componente speleologica

La componente detiene l'organizzazione in seguito esplicitata che deve essere funzionale al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.

Il personale della componente speleologica svolge al riguardo tutte le attività afferenti il soccorso in grotta e negli ambienti ipogei, oltre che in ogni altro ambiente ostile e impervio secondo le eventuali specifiche competenze e qualifiche acquisite in sinergia con la componente alpina.

Art. 37) Conferenza speleologica

La Conferenza dei Delegati della componente speleologica di cui all'art. 21 dello Statuto, di seguito Conferenza speleologica, alle dirette dipendenze della Direzione Nazionale, è composta da:

- a) Vice Presidente nazionale del C.N.S.A.S. - Responsabile nazionale della componente speleologica;
- b) dai due Consiglieri nazionali - Vice Responsabili nazionali e dai Delegati della componente speleologica di ogni Servizio regionale e provinciale;
- c) due componenti del Comitato Esecutivo eletti dalla stessa Conferenza componente speleologica.

Alle riunioni della Conferenza speleologica e del Comitato esecutivo partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri nazionali della componente alpina.

Alle riunioni della Conferenza speleologica, inoltre, sono invitati:

- a) i Vice Delegati delle Zone – Delegazioni di Soccorso speleologico;
- b) i Direttori e Vice Direttori delle Scuole Nazionali di ambito speleologico;
- c) i Coordinatori ed i Vice Coordinatori delle Commissioni Nazionali di ambito speleologico.

La Conferenza speleologica si riunisce in analogia alle modalità previste dall'art. 46 dello Statuto e dall'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 38) Compiti della Conferenza speleologica

La Conferenza speleologica coordina le attività della componente speleologica e ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale e alla Direzione nazionale;
- b) indirizzare le attività operative ed addestrative delle Stazioni e delle Zone di Soccorso Speleologico in accordo con i Presidenti dei Servizi regionali o provinciali del C.N.S.A.S.;
- c) designare il candidato Vice Presidente nazionale e i candidati Consiglieri della Direzione Nazionale

- da proporre all'Assemblea nazionale per l'elezione;
- d) nominare due Componenti del Comitato Esecutivo;
 - e) concorrere alla stesura del programma di spesa facente parte del Bilancio preventivo approvato poi dall'Assemblea nazionale;
 - f) esprimere il proprio parere sull'indicazione dell'organico del corpo docente delle Scuole circa la designazione dei candidati Direttori e i Vice Direttori della Scuole, oltre che dei responsabili delle Commissioni per la successiva nomina da parte della Direzione nazionale;
 - g) proporre alla Direzione Nazionale l'istituzione di Commissioni tecniche, specialistiche e/o di carattere operativo;
 - h) formulare il preventivo parere sui piani formativi delle Scuole Nazionali della componente speleologica.

Art. 39) Il Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo della Conferenza speleologica è composto da:

- a) Vice Presidente della Direzione nazionale del C.N.S.A.S. - Responsabile Nazionale;
- b) due Consiglieri Nazionali - Vice Responsabili Nazionali, di cui uno con funzioni di Vicario;
- c) due componenti eletti dalla Conferenza speleologica, scelti tra i volontari del C.N.S.A.S. che abbiano anzianità di iscrizione analoghe a quanto previsto dall'art. 47 e che rivestano o abbiano rivestito le seguenti cariche e/o ruoli e i rispettivi Vice:
 - Presidente di Servizio regionale o provinciale;
 - Delegato di Zona;
 - Capo Stazione;
 - Direttore di Scuola nazionale del settore speleologico o Responsabile di Commissione speleologica.

Art. 40) Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ed opera in analogia alle modalità della Direzione nazionale ed attua, in osservanza delle linee strategiche individuate dall'Assemblea nazionale, gli obiettivi attuativi decisi dalla Direzione Nazionale e dalla Conferenza speleologica, e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea nazionale e dal presente articolato di riferimento.

In particolare, al Comitato Esecutivo sono affidate le seguenti funzioni:

- a) dare esecuzione alle decisioni della Conferenza speleologica, dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale;
- b) sotto la supervisione della Direzione nazionale coordinare il lavoro delle Scuole nazionali e delle Commissioni speleologiche di competenza;
- c) collaborare con le Scuole del C.N.S.A.S. per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi che coinvolgono la componente speleologica;
- d) sentita la Conferenza speleologica, predisporre il programma di spesa da sottoporre alla Direzione Nazionale per la formazione del Bilancio preventivo.

Art. 41) Compiti del Responsabile nazionale e Vice Responsabili nazionali

Il Responsabile Nazionale e i Vice Responsabili Nazionali, di cui uno Vicario, vengono proposti dalla Conferenza speleologica tra i soci che abbiano l'anzianità prevista dal secondo capoverso dell'art. 46.

I Compiti del Responsabile nazionale sono:

- a) convocare e presiedere la Conferenza speleologica e il Comitato esecutivo coordinandone i lavori;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale per quanto di competenza;
- c) dare esecuzione alle decisioni della Conferenza speleologica e del Comitato esecutivo;
- d) curare l'organizzazione della componente speleologica;
- e) coordinare le attività delle Scuole e delle Commissioni nazionali di settore;
- f) partecipare, anche tramite proprio delegato, alle commissioni di valutazione delle Scuole nazionali per il rilascio delle qualifiche di Istruttore Nazionale;
- g) dirigere gli interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale in base alla lettera j) dell'art. 22 previsto dallo Statuto e di quelli che eventualmente si svolgono al di fuori del territorio nazionale;
- h) svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto o dai Regolamenti del C.N.S.A.S., dalla Conferenza speleologica o dal Comitato esecutivo.

I Vice Responsabili coadiuvano il Responsabile nazionale nelle sue funzioni, il Vicario lo sostituisce senza necessità di delega.

Art. 42) Modalità gestionali diverse

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e agli altri

Regolamenti del C.N.S.A.S.

I Regolamenti di Scuole e Commissioni disciplinano, invece, la propria attività.

TITOLO 11 CONSIGLIO DI ZONA

art. 43) Consiglio di Zona

Il Consiglio di Zona, composto ai sensi dell'art 33 dello Statuto, viene convocato e presieduto dal Delegato di Zona, ed esso ha il compito di:

- a) eleggere il Delegato e/o i suoi Vice;
- b) pianificare le attività della Zona/Delegazione specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla Zona/Delegazione;
- c) proporre alla Direzione Regionale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale, se ritenuto opportuno, sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale o provinciale;
- d) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale o provinciale;
- e) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.

Tutte le riunioni del Consiglio di Zona, che potranno essere svolte anche in modalità on-line, dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale o provinciale.

Per ulteriori modalità di convocazione e deliberazione si rinvia agli artt. 46 e 47 dello Statuto.

TITOLO 12 - COMMISSARIAMENTO E LODO ARBITRALE

Art. 44) Commissariamento

In casi di particolare gravità che coinvolgano un Servizio regionale o provinciale, una Zona o una Stazione è possibile, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, nominare un Commissario con gli stessi compiti e poteri dell'Organo commissariato. Per quanto invece attiene l'attività relativa alle modifiche statutarie e regolamentari del Servizio provinciale o regionale del C.N.S.A.S., il Commissario promuove e coordina i lavori per la redazione degli stessi, sottoponendone gli esiti all'Assemblea preposta all'approvazione.

Al fine di accertare la necessità del Commissariamento di un Servizio regionale/provinciale o di una Zona, la Direzione Nazionale può nominare una commissione ispettiva, composta da soci di provata esperienza e da un consigliere giuridico nazionale, cui vengono conferiti con idonea delibera gli opportuni poteri istruttori, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti del commissariamento.

La commissione ispettiva conclude i suoi lavori nel termine assegnatole dalla Direzione Nazionale con relazione scritta e relative proposte che vengano valutate dalla stessa Direzione nazionale, ai fini dell'adozione o meno del Commissariamento.

Sono, tra le altre, cause di commissariamento per un Servizio regionale o provinciale:

- la mancata approvazione del bilancio consuntivo entro la fine dell'esercizio successivo,
- il mancato adeguamento delle variazioni statutarie e regolamentari intervenute a livello nazionale secondo i termini previsti;
- la reiterata inosservanza a deliberazioni e disposizioni dell'Assemblea Nazionale e/o della Direzione Nazionale relativamente all'adempimento degli obblighi statuari e regolamentari;
- gravi e reiterati situazioni conflittuali interne idonee a ledere l'efficienza e il buon nome del Servizio e del Corpo.

Il Commissario viene scelto, secondo competenza dalla Direzione nazionale o dalla Direzione regionale o provinciale, tra i soci del C.N.S.A.S. di particolare esperienza e capacità e che abbiano ricoperto almeno la carica di Capo Stazione, limitatamente al commissariamento di una Stazione; Delegato, Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice o Consigliere nazionale per tutti gli altri Organi.

Il Commissario relaziona periodicamente o immediatamente, in presenza di eventi amministrativi, gestionali ed operativi significativi, una relazione che trasmette a tutti i soci dell'Organo di riferimento e alla Direzione che lo ha nominato l'andamento stesso del commissariamento.

Il Commissario non ha diritto di voto solo nelle Assemblee di carattere elettivo. In ogni altra Assemblea ha un numero di voti pari agli aventi diritto che sostituisce.

Per le modalità deliberative del commissariamento si rimanda all'art. 47 dello Statuto.

Art. 45) Lodo arbitrale

Oltre a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto e in conseguenza dell'esaurimento della fase conciliativa obbligatoria esperita secondo quanto riportato al precedente art. 27 del presente Regolamento generale, si precisa che il ricorso al Lodo arbitrale per le impugnazioni dei provvedimenti

definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio del C.N.S.A.S. e di scioglimento di un Servizio regionale o provinciale, di una Zona – Delegazione o di una Stazione, devono essere fatte esclusivamente dal socio con richiesta trasmessa con raccomandata A/R o PEC alla Direzione nazionale oppure dal responsabile dell'Organo interessato prima dello scioglimento con le stesse modalità.

TITOLO 13 – ETA' E CARATTERISTICHE DELLE CARICHE ELETTIVE - MODALITA' TECNICHE DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S. NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL C.N.S.A.S.

Art. 46) Anzianità e caratteristiche delle candidature e durata delle cariche elettive

Possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale e rispettivi Vice, oltre che di Consigliere nazionale, quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 9 anni e rivestire o aver rivestito la carica di Presidente o Delegato e rispettivi Vice, salvo deroghe motivate da parte della Assemblea nazionale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione nazionale. Entro 3 mesi dall'elezione il Presidente e i Vice Presidenti, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della S.Na.D.O.S.

Possono essere eletti membri aggiuntivi delle Assemblee o delle Direzioni regionali o provinciali di cui agli artt. 26 e 27 dello Statuto quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte dell'Assemblea di riferimento.

Possono essere eletti alla carica di Delegato e rispettivi Vice quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 6 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione regionale o provinciale. Entro 6 mesi dall'elezione i Delegati e i Vice Delegati vicari, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della S.Na.D.O.S.

Possono essere eletti alla carica di Capo Stazione e rispettivi Vice quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio del C.N.S.A.S. di almeno 3 anni, salvo deroghe motivate da parte della Direzione regionale o provinciale. Entro 12 mesi dall'elezione i Capi Stazione e Vice Capi Stazione vicari, di prima nomina, devono partecipare ad un apposito corso formativo per quadri della S.Na.D.O.S.

Possono essere eletti alla carica di Proboviro quei soci che abbiano un'anzianità di iscrizione a socio di almeno 12 anni, salvo deroghe motivate da parte della Assemblea nazionale, oppure i soci onorari, tutti in possesso di particolari competenze in materia giuridica.

Non possono essere eletti alle predette cariche i soci a cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S. e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 dello Statuto e dell'art. 4 del presente Regolamento.

La mancata e ingiustificata partecipazione ai corsi formativi di cui ai commi precedenti, determina la perdita dell'elettorato passivo per i mandati successivi al primo.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale con naturale scadenza naturale al 31 dicembre del terzo anno.

Le elezioni del Capostazione e del Delegato, e dei rispettivi vice, devono avvenire nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'ultimo anno di mandato.

Le elezioni dei Presidenti dei Servizi regionali/provinciali e dei rispettivi Vice Presidenti devono avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'elezione dei Delegati.

Art. 47) Modalità tecniche di convocazione. Numero legale e quorum in caso di elezioni degli Organi del C.N.S.A.S.

Le Assemblee devono essere convocate nelle modalità descritte all'art. 46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di convocazione di seguito indicata:

- a) Assemblea nazionale almeno 2 (due) volte all'anno;
- b) Assemblea regionale o provinciale almeno 2 (due) volte all'anno;
- c) Assemblea di Stazione almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Le Direzioni e i Consigli di Zona devono essere convocati nelle modalità descritte all'art. 46 dello Statuto e devono avere almeno la periodicità di convocazione di seguito indicata:

- a) Direzione nazionale almeno 6 (sei) volte all'anno;
- b) Direzione regionale o provinciale almeno 4 (quattro) volte all'anno;
- c) Consiglio di Zona 4 (quattro) volte all'anno.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

In caso di Assemblee elettive, l'Assemblea nomina un Presidente un segretario verbalizzante e due scrutatori.

Preliminarmente, il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione che deve

avvenire solo in prima convocazione ed essere valida almeno con la presenza di metà più uno degli aventi diritto, deleghe incluse, in base a quanto disposto dallo Statuto, procedendo, quindi, alla presentazione delle candidature.

Per l'elezione di ogni carica, partendo da quella gerarchicamente più elevata si deve procedere per singola votazione, per la cui efficacia deve raggiungersi metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto tra i soci posti a ballottaggio. In caso di reiterata parità dei ballottaggi, il cui numero viene insindacabilmente deciso dal Presidente dell'Assemblea, viene eletto il più anziano di appartenenza nel C.N.S.A.S.

Per quanto concerne l'Assemblea regionale o provinciale e il Consiglio di Zona di carattere elettivi, le cariche in scadenza o scadute non hanno diritto di voto. Il candidato neo-eletto partecipa immediatamente alle votazioni successive alla propria.

Esaurite le operazioni di voto a scrutinio segreto, viene redatto a cura del Segretario un estratto del verbale contenente il dettaglio della votazione (numero dei presenti, di cui numero con delega, numero schede valide, bianche e nulle, numero voti attribuiti ad ogni singolo candidato in tutte le fasi dell'elezione) che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea/del Consiglio di Zona e dagli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea/Consiglio di Zona proclama, infine, gli eletti.

Copia del verbale dell'Assemblea di Stazione deve essere trasmesso al Consiglio di Zona, ovvero alla Direzione regionale o provinciale per il Consiglio di Zona, per gli adempimenti, le verifiche e le variazioni conseguenti nel libro dei soci.

Analogamente a quanto sopra, copia del verbale dell'Assemblea regionale o provinciale deve essere trasmesso alla Direzione nazionale per gli adempimenti, le verifiche e le variazioni conseguenti nel libro dei soci.

Le cariche sociali anche in caso di elezioni avvenute anzi tempo rispetto alla scadenza naturale del mandato durano in carica sino al compimento dello stesso.

Il mandato si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

In caso di dimissioni contestuali del Capo Stazione e del/dei Vice Capostazione il Delegato ne assume le funzioni sino alle elezioni, da convocare nei termini previsti dallo Statuto, o nelle more dell'eventuale commissariamento ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 45 del Regolamento Generale.

In caso di dimissioni contestuali del Delegato e del/dei Vice Delegato/Delegati il Presidente del Servizio regionale/provinciale ne assume le funzioni sino alle elezioni, da convocare nei termini previsti dallo Statuto, o nelle more dell'eventuale commissariamento ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 45 del Regolamento Generale.

TITOLO 14 – VALLE D'AOSTA

Art. 48) Soccorso Alpino Valle d'Aosta

I protocolli d'intesa che disciplinano il rapporto tra il C.N.S.A.S. e il Soccorso Alpino Valdostano, secondo quanto espressamente riportato dall'art. 49 dello Statuto, esplicitano il doppio status associativo e la conseguente determinazione del patrimonio di diritti e doveri del socio in ordine alla complessiva applicazione della disciplina di riferimento del C.N.S.A.S. e delle sue finalità

NORME DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 49) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento generale, si rimanda allo Statuto e agli altri Regolamenti C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento Generale, del Regolamento Disciplinare e del Regolamento per l'affidamento incarichi ai Soci sono da intendersi abrogate sin d'ora le norme in conflitto con la disciplina richiamata.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono già istituite alla dipendenza della Direzione nazionale le Commissioni della componente speleologica di seguito indicate: Commissione disostruzione, Commissione medica, Commissione comunicazione e documentazione, Commissione speleosubacquea, Commissione tecnica e Commissione esteri.

Il Regolamento generale di ogni Servizio regionale o provinciale deve comunque armonizzarsi al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.
Modificato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 27 novembre 2021